

**Direzione Regionale:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G00368 del 15/01/2018**

**Proposta n. 518 del 15/01/2018**

**Oggetto:**

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 2.8.2010 – Impianto TMB di Guidonia Montecelio – Conclusione del procedimento

**OGGETTO:** Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 2.8.2010 – Impianto TMB di Guidonia Montecelio – Conclusione del procedimento

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E  
CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 31.12.2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)",

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento 8 giugno 2017 n. 2017/997/UE

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 372/99";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 "Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 "Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che ha

modificato, tra l'altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all'autorizzazione integrata ambientale;

Premesso che:

- con Decreto n. 93 del 16.10.2007 l'allora Commissario Delegato per l'emergenza ambientale ha approvato il progetto del Consorzio Laziale Rifiuti (CO.LA.RI.) ritenendo *“l'intervento coerente con i requisiti e i principi ispiratori dei vigenti strumenti di pianificazione”*, subordinando la realizzazione e la relativa messa in esercizio all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale ed all'espletamento del procedimento di autorizzazione integrata ambientale;
- con Determinazione n. C1869 del 2.8.2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al Gestore CO.LA.RI. (oggi Ambiente Guidonia S.r.l.) per la realizzazione di un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (TMB);
- con Ordinanza del Presidente della Regione n. Z00002 del 12.8.2013 è stata richiesta inoltre alla Società di trasmettere il crono programma aggiornato, con cadenza mensile, dei lavori di realizzazione del costruendo impianto di TMB autorizzato con Determinazione n. C1869/2010;
- nel corso della procedura di rilascio dell'AIA di cui alla Determinazione n. C1869/2010 sono stati acquisiti: il parere favorevole dell'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di RM – FR- LT di questa Regione reso in sede di conferenza dei servizi del 5.3.2010 confermato con nota n. 44935 del 10.3.2010 e il parere di compatibilità ambientale reso dalla competente Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione, reso con nota n. 121427 del 14.5.2010, assunta al n. 95621 del 1.6.2010;
- con nota prot. n. 0009711 del 31.3.2014 – assunta al prot. n. 209020 del 7.4.2014 – la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004, ha ordinato la sospensione dei lavori del costruendo impianto TMB;
- con nota del Comune di Guidonia prot. n. 35350/urb del 23.4.2014, acquisita al prot. n. 255995 del 5.5.2014, l'amministrazione comunale ha trasmesso, con riferimento alla nota n. 9711 del 31.3.2014 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, la nota n. 29242 del 4.4.2014 con la quale la medesima amministrazione ha comunicato alla Soprintendenza che *“l'area oggetto dell'intervento non è compresa nel perimetro del parco, che lo stesso impianto ha ricevuto l'A.I.A. con Determinazione n C1869/2010 ed infine che l'area non è interessata da beni ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ovvero PTPR”*;
- con nota prot. n. 0014103 del 15.5.2014 – assunta al prot. n. 282158 del 15.5.2014 – la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ha invitato la Regione a revocare, in via di autotutela, gli atti e titoli abilitativi emessi, in quanto viziati da illegittimità;



- in data 7.4.2014, con nota prot. 31, la Società ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'impianto in questione;
- in data 6.6.2014, con nota prot. n. 217226, alla luce delle criticità sollevate dalla Soprintendenza con nota prot. n. 9711 del 31.3.2014, la Regione ha sospeso i termini di cui all'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 relativi all'istanza di modifica non sostanziale, rimandando ad una fase successiva la compiuta valutazione dell'istanza medesima;
- in data 11.6.2014 presso la Soprintendenza BBPPAA in via Cavalletti, 2, Roma si è tenuta una riunione tecnica per la valutazione degli aspetti fin qui sollevati nel corso della quale la Soprintendenza stessa ha confermato quanto già espresso con le sopra citate proprie note;
- con nota n. 22192 del 4.8.2014, acquisita al prot. n. 452938 del 6.8.2014, la Soprintendenza BBPPAA ha confermato la vigenza del provvedimento di sospensione dei lavori di cui alla nota prot. n. 9711 del 31.3.2014;
- è agli atti la nota prot. 550538 del 14/10/2014 dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale
- in data 30.7.2014 con Decreto emesso dal g.i.p. del Tribunale di Tivoli l'impianto è stato oggetto di sequestro;
- con Ordinanza n. 811 e 849/2014 RG Sequestri del Tribunale di Roma Sezione per il riesame la Sezione ha disposto il dissequestro dell'impianto;
- con nota n. 3 del 10.2.2015, acquisita in pari data al prot. regionale n. 72508, la Società Ambiente Guidonia S.r.l. ha avanzato domanda di variante non sostanziale all'A.I.A. che consisteva essenzialmente nel centralizzare le attività autorizzate con la Determinazione n. C1869/2010 nei capannoni edificati rinunciando alla realizzazione del capannone previsto in autorizzazione dedicato all'impianto di compostaggio nonché alla sezione impiantistica destinata al trattamento del percolato. Le porzioni di impianto realizzate, per quanto dichiarato dalla Società nella relazione tecnica a corredo dell'istanza, risultavano esterne alla fascia di rispetto di 100 m prevista per il bene puntuale diffuso riportato in Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Al fine di verificare quanto prima dichiarato dalla Società, la scrivente ha richiesto alla stessa di produrre idonee planimetrie dell'impianto realizzato, dalle quali si potesse evincere il non interessamento dell'area sottoposta a vincolo;
- questa Amministrazione ha informato, con nota n. 193376 del 9.4.2015, l'allora Direzione (oggi Segretariato) regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le relative Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici, della domanda di variante non sostanziale presentata dalla Società, nonché della richiesta avanzata alla Società di predisporre un elaborato grafico per verificare il non interessamento dell'area sottoposta a vincolo, anche per rispondere a quanto richiesto dal giudice amministrativo nella Ordinanza TAR Lazio Sezione Seconda Quater n. 6093/2014 che ha stabilito che la scrivente Amministrazione era tenuta a fornire alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo tutti gli elementi di



chiarimento idonei a confermare o superare gli aspetti di criticità che avevano originato il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto TMB;

- ai fini istruttori, relativamente alla domanda di variante non sostanziale *de qua*, la scrivente con nota n. 193525 del 9.4.2015 ha richiesto alla Società una serie di chiarimenti ed integrazioni;
- con nota n. 208832 del 20.4.2015 questa Amministrazione ha inviato al Segretariato regionale del Mibact ed alle relative Soprintendente la planimetria presentata dalla Società, in risposta alla nota sopra richiamata, richiedendo alle stesse se *“con l'aggiornamento dell'AIA conseguente all'approvazione delle modifiche non sostanziali richieste, si possano considerare superati gli aspetti di criticità che hanno originato il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto TMB”*, nonché *“di voler valutare la necessità di imporre ulteriori prescrizioni alla Società in tale aggiornamento autorizzativo - stante la vicinanza dell'impianto alla fascia di rispetto per il vincolo riportato in Tavola B - ovvero se sono da ritenersi sufficienti quelle già contemplate nei provvedimenti di VIA e di AIA rilasciate”*. Con successiva nota n. 287836 del 27.5.2015 si sollecitava l'espressione del parere richiesto con nota n. 208832/2015, anticipando che in mancanza di riscontro si sarebbe proceduto ad assentire alla richiesta della Società, in quanto configurabile come *“modifica non sostanziale”* ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota MBAC-SPEAB-LAZ n. 8830 del 16.6.2015, acquisita al prot. n. 328512 del 17.6.2015, la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio ha inviato il parere richiesto comunicando che seppure l'impianto non era più direttamente interferente con il bene archeologico ciò non superava la palese illegittimità ab origine dell'autorizzazione regionale del 2010 rilasciata in assenza di autorizzazione paesaggistica;
- con Determinazione n. G08879 del 17.7.2015 si è proceduto a volturare l'autorizzazione ad Ambiente Guidonia S.r.l.;
- con Determinazione n. G08880 del 17.7.2015 questa Amministrazione ha approvato le richieste di modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla Società in oggetto con Determinazione C1869/2010, essendo le stesse rispondenti sia a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce quale *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”* nonché a quanto riportato all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. ed al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008. Ciò in ragione di due motivazioni principali: le modifiche richieste non comportavano incrementi dei valori soglia previsti all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e l'approvazione della richiesta, essendo la stessa in riduzione rispetto a quanto autorizzato con il progetto originario e non incidendo, tra l'altro, sulla fascia vincolata, non avrebbe comportato *“effetti negativi e significativi sull'ambiente”*



differenti da quanto già valutato dalla competente Area regionale competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale con provvedimento n. 121427 del 14.5.2010;

- con la stessa Determinazione G08880/2015, inoltre, si è stabilito che per il rinnovo dell'A.I.A. in parola, l'applicazione delle "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46" rese dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria Circolare prot. 22295/GAB del 27.10.2014, trovava seguito attraverso la convocazione della Conferenza di Servizi preordinata all'acquisizione anche del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, pur in assenza di interferenza con le aree vincolate, al fine di acquisirne eventuali prescrizioni e indicazioni;
- con nota n. 394009 de 21.7.2015 è stata indetta la Conferenza di Servizi convocandola per il giorno 16.9.2015;
- con successiva nota n. 459473 del 2.9.2015 l'Area Pianificazione Paesistica e Territoriale ha trasmesso la nota MBAC-SAR.LAZ n. 6491 del 6.8.2015 con la quale la Soprintendenza Archeologica ha comunicato l'avvio del procedimento di ricognizione e perimetrazione della "zona di interesse archeologico", ex art. 142 c. 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004. L'area dell'impianto in parola ricade nell'area perimetrata dalla Soprintendenza, pertanto alla Conferenza di Servizi con nota n. 485385 del 14.9.2015 è stata invitata anche l'Area regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;
- nel corso della Conferenza di Servizi del 16.9.2015, per quanto rilevato nelle note prot. n. 492023 del 16.9.2015 dell'Area regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica e MBAC-SPEAB-LAZ n. 16421 del 16.9.2015 della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio entrambe allegate al relativo verbale di Conferenza, i lavori della stessa sono stati sospesi;
- successivamente la Ambiente Guidonia S.r.l. ha presentato istanza di collaudo. E' stato effettuato sopralluogo in data 17.12.2015
- Successivamente la stessa Società ha presentato le polizze fideiussorie;
- al fine di concludere il procedimento relativa al rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con Determinazione n. C1869/2010, con nota n. 98951 del 24.2.2016 questa Amministrazione ha convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 14.3.2016;
- Nel corso della Conferenza sono stati acquisiti il parere della Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell'Etruria Meridionale n. 4017 dell'11.3.2016 che di fatto dà atto che la struttura realizzata è esterno alla fascia di rispetto del bene puntuale riportato nella tavola B25 del PTPR, ed il parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo n. 6617 del 14.3.2016 che da una parte continua a richiamare l'illegittimità iniziale dell'originario atto autorizzativo - che però ora sarebbe superata dal fatto che l'impianto è fuori dal vincolo - e dall'altra basa il proprio parere negativo richiamando l'avvio di un procedimento di imposizione di nuovo vincolo. Si



precisa che tale vincolo era già stato imposto dopo la prima convocazione della Conferenza con una procedura che l'ufficio legislativo del Mibact ha ritenuto non corretta e che proprio alla vigilia della nuova conferenza, cioè in data 11.3.2016 la medesima Soprintendenza ha riavviato; le norme di salvaguardia relative a questo nuovo vincolo non sono ancora applicabili in quanto il Comune di Guidonia Montecelio non ha ancora provveduto alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 42/2004.

- Nella medesima seduta di conferenza sono stati acquisiti il parere:
  - o del rappresentante dell'ASL Roma 5 U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica che ribadisce quanto dichiarato nel corso del sopralluogo del 17.12.2015 effettuato presso l'impianto in occasione della presa d'atto del certificato di collaudo dell'impianto in parola, relativamente alla mancanza della barriera arborea prevista in autorizzazione e necessaria ad evitare la dispersione nell'ambiente di polveri ed emissioni odorigene, in assenza della stessa il Servizio non esprime parere favorevole all'esercizio dell'impianto.
  - o del rappresentante dell'ASL Roma 5 U.O.C. PRE.S.A.L. che ribadisce quanto dichiarato nel corso del sopralluogo del 17.12.2015 confermando le prescrizioni riportate nel relativo verbale.
  - o Del rappresentante del Comune di Guidonia che ribadisce il parere favorevole subordinato alla validità della convenzione stipulata tra l'allora Co.la.ri., l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale per la quale la Ambiente Guidonia S.r.l. ha già confermato la validità. Viene ribadito che la stessa debba essere aggiornata in ragione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni conferitori.
  
- con nota prot. GR/02/16/156775 del 23/3/2016 è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 241/90, una relazione sulla situazione ai fine di superare il dissenso emerso in conferenza dei servizi da parte del Ministero dei beni e le attività culturali segnalando inoltre che l'impianto in questione, pur con la irregolarità segnalata in fase di approvazione del 2010 e potenzialmente superata con la riduzione dell'area dell'impianto dal luglio 2015, concorre alla rete di impianti per la gestione dei rifiuti per la quale la scrivente regione è in procedura di infrazione comunitaria di cui alla sentenza Corte di Giustizia UE del 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13.
  
- con nota n. 167473 del 31.3.2016 è stato richiesto alla società un report di richiesta riscontro a quanto rilevato dalla ASL in sede di sopralluogo del 17/12/2015;
  
- dalla stampa si è appreso del sequestro dell'impianto in questione;
  
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo ha convocato il primo incontro in data 26 maggio 2016 con nota prot. 10451 del 20/5/2016
  
- con nota Prot. n. GR/02/16/274880 del 24 maggio 2016 la Regione ha presentato relazione al Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- con nota prot. 509598 del 12/10/2016 la Regione Lazio ha confermato che l'impianto in esame risponderrebbe alle esigenze di fabbisogno della Regione medesima fino al 2024.
- il TAR con sentenza 5440 del 5/5/2017 ha respinto il ricorso proposto da associazioni ambientaliste avverso la determinazione G08880 del 17/7/2015 alla quale si rimanda per le motivazioni ivi rappresentate
- con nota prot. 0000434 del 9/1/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la delibera del 22/12/2017 con la quale il Consiglio dei Ministri ha disposto la prosecuzione del procedimento di autorizzazione all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto delle condizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in sede di conferenza dei servizi e fissando il termine finale dell'autorizzazione medesima al 31/12/2024
- dato atto che sono arrivati numerosi solleciti tesi alla definizione del procedimento da parte della società Ambiente Guidonia srl

#### Determina

A seguito del ricevimento della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concludere positivamente il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della determinazione C1869 del 2/8/2010. Si terrà conto di tutte le prescrizioni pervenute in sede di conferenza dei servizi che saranno riportate nell'determinazione di rinnovo dell'AIA che sarà successivamente emessa con termine finale della stessa alla data del 31 dicembre 2024.

Disporre la trasmissione del presente atto a tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi e la pubblicazione sul BURL.

Il Direttore  
Dott. ing. Flaminia Tosini